

Codice DB1408

D.D. 30 novembre 2010, n. 3279

Autorizzazione idraulica n. 1380 per intervento di consolidamento del rio Vandera, in Comune di Revigliasco d'Asti (AT). Richiedente: Comune di Revigliasco d'Asti (AT).

In data 05/10/2010 con nota n° 3235 (ns. prot. n° 70629 del 06/10/2010), il Comune di Revigliasco d'Asti con sede in piazza Alfieri n° 1, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa ad intervento di consolidamento del rio Vandera, nel quale (a seguito di una piena verificatasi nell'anno 2009) si sono verificate delle erosioni spondali che hanno coinvolto l'adiacente strada comunale Rivo Cuneo, riducendo di conseguenza la sede viabile e la sicurezza al transito (al momento infatti la larghezza della strada, nel tratto eroso, è pari a circa 150-180 cm).

Le opere da realizzarsi in alveo consistono essenzialmente in:

- sbancamento di parte del rilevato stradale; verrà sbancata una parte della scarpata e della sede stradale per una larghezza di circa 130 cm, dall'attuale ciglio della zona erosa;
- esecuzione di gabbionata, avente lunghezza pari a 9,00 m, maglia 8 x 10 con fili di diametro 2,7 mm zincati e rivestiti con lega Galfan; la gabbionata avrà altezza complessiva pari a 3,00 m e nella sua parte interna (lato strada) sarà rivestita con un geotessile non tessuto agugliato al 100% in polipropilene.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al numero 51, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere in oggetto ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Gianluca Mondino, con studio tecnico in Motta di Costigliole d'Asti, via Chiabotti Cucco n° 7/A, ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Revigliasco d'Asti, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 46 in data 20/09/2010, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto.

In data 13/10/2010 è stata effettuata visita in sopralluogo, da parte di funzionari incaricati di questo Settore Decentrato Opere Pubbliche, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Vandera.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n°23/2008
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904.

determina

1) di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Revigliasco d'Asti con sede in piazza Alfieri n° 1, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere in oggetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno